

REGOLAMENTO (UE) N. 1064/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2012
che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato in data 8 maggio 2012 un parere sulla valutazione di nuovi test rapidi per le TSE, presentati nel quadro dell'invito della Commissione a manifestare inte-

resse 2007/S204-247339 ⁽²⁾. In esso l'EFSA raccomanda che il test Prionics - Check PrioSTRIP SR (protocollo di lettura visiva) sia ritenuto idoneo ad essere approvato come test rapido per l'individuazione delle TSE nel sistema nervoso centrale dei piccoli ruminanti.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli elenchi dei test rapidi approvati per il controllo delle TSE nei piccoli ruminanti contenuti nell'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 il testo del punto 4 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU/S S204, 23.10.2007, 247339-2007-EN.

